



## VERBALE DI GARA

**PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL'ART. 36, C. 2, LETT. C) DEL D. LGS. N. 50/2016, SECONDO IL CRITERIO DEL MINOR PREZZO ART. 95, C. 4, LETT. A), DEL MEDESIMO DECRETO – PER L'AFFIDAMENTO DELL'INTERVENTO RELATIVO ALLA STRAORDINARIA MANUTENZIONE DELLE SOVRASTRUTTURE STRADALI NELLE ZONE DEL MOLO LUIGI RIZZO E DELLA DARSENA MARCHE AL PORTO DI ANCONA - C.U.P. J37D18000190005 - CIG: 7437208232**

L'anno 2018 (duemiladiciotto), addì 19 (diciannove) del mese di aprile, in Ancona presso la sede dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale Portuale di Ancona, alle ore 12.00, lo scrivente, **Geom. Marco Brugiapaglia**, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento e Funzionario incaricato presso il Settore di Staff: Verifiche, Manutenzioni e Patrimonio della predetta Autorità, alla presenza del **Dott. Luca Grisostomi**, funzionario incaricato presso il Settore di staff: Gare, Appalti, Contratti – Contenzioso dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, ed alla presenza dell'**Ing. Maria Letizia Vecchiotti**, Funzionario coordinatore presso il Settore Divisione Infrastrutture e Gestione Energetica, premesso quanto segue:

- che con le note prot. n. 1807 del 18/04/2018 si è provveduto ad avvisare gli operatori economici che hanno presentato l'offerta relativa al presente appalto che in data odierna si sarebbe proceduto a valutare la documentazione presentata dai concorrenti ammessi al soccorso istruttorio, come da verbale pubblicato sul sito internet della Stazione Appaltante, e alla successiva apertura delle offerte economiche presentate dai concorrenti ammessi alla procedura di cui trattasi, al calcolo dell'anomalia dell'offerta ed ai conseguenti provvedimenti connessi;

- Che, nello specifico, nel corso della seduta tenutasi in data 13/04/2018 venivano definitivamente ammessi alla procedura indicata in epigrafe i seguenti concorrenti:

- 1) TORELLI DOTTORI S.p.A. – Via Ponte Magno n. 42 – 60034 – Cupra Montana (AN);
- 2) DUEZETA COSTRUZIONI s.r.l. – Viale Mutilati e Invalidi del Lavoro n. 23 – 63100 – Ascoli Piceno;
- 3) COSTRUZIONI STRADALI ARMANDO DI ELEUTERIO S.r.l.u. – Frazione Scapriano snc – 64100 – Teramo;
- 4) PESARESI GIUSEPPE S.p.A. – Via Emilia n. 190 – 47922 – Rimini (RN);
- 5) DE LUTII ANTONIO – Contrada Savini n. 22 – 66026 – Ortona (CH);
- 6) COSTRUZIONI NASONI s.r.l. – Via Einaudi n. 24 – 61032 – Fano (PU);
- 7) EDILPIAZZALI s.r.l. – Via dell'Industria n. 91 – 60024 – Filottrano (AN);

- Che nel corso della predetta seduta venivano ammesse con riserva alla procedura indicata in epigrafe le seguenti imprese:

- 1) SAVI ENRICO – Via S. Firmino n. 49 – 62010 – Montelupone (MC), in quanto in ordine alle dichiarazioni fornite da tale impresa viene rilevato che la medesima, ai sensi dell'art. 105, comma 6, ha manifestato di voler subappaltare le seguenti prestazioni e attività con riguardo alle attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, così come individuate al comma 53 dell'art. 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190: noli a caldo, indicando a tal fine la relativa terna di subappaltatori (Montedil s.r.l. - Porfiri Sandro - Adriatica Technologie).



In relazione a tale circostanza veniva rilevata l'esigenza di ottenere un chiarimento in ordine all'iscrizione dei medesimi subappaltatori negli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, operanti nei settori esposti maggiormente a rischio (cd. White list) istituiti presso le Prefetture, facendo presente che l'assenza, tra gli operatori in questione, del requisito dell'iscrizione comporta l'obbligo di sostituzione indicando altro subappaltatore.

- Che la predetta impresa, con nota prot. di arrivo n. 3391 del 17/04/2018, procedeva a produrre la documentazione richiesta, ossia le attestazioni di iscrizione alla "White list", delle imprese **Montedil s.r.l. - Porfiri Sandro - Adriatica Tecnologie**, tenute dalle competenti Prefetture, entro i termini assegnati dalla Stazione Appaltante con la nota prot. n. 1714 del 13/04/2018;

- Che pertanto anche la predetta impresa viene ammessa in via definitiva alla procedura di gara indicata in epigrafe;

2) **CO.RI. s.r.l. – Via Brecce n. 229 – 60025 – Loreto (AN)**, in quanto in ordine alle dichiarazioni fornite da tale impresa veniva rilevato che la medesima, ai sensi dell'art. 105, comma 6, ha manifestato di voler subappaltare le seguenti prestazioni e attività con riguardo alle attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, così come individuate al comma 53 dell'art. 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190: fornitura di conglomerato bituminoso, indicando a tal fine la relativa terna di subappaltatori (**Futura Conglomerati s.r.l. - Macerata Asfalti s.r.l. - Boscarini Costruzioni s.r.l.**).

In relazione a tale circostanza veniva rilevata l'esigenza di ottenere un chiarimento in ordine all'iscrizione dei medesimi subappaltatori negli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, operanti nei settori esposti maggiormente a rischio (cd. White list) istituiti presso le Prefetture, facendo presente che l'assenza, tra gli operatori in questione, del requisito dell'iscrizione comporta l'obbligo di sostituzione indicando altro subappaltatore.

- Che la predetta impresa, con nota prot. di arrivo n. 3405 del 17/04/2018, procedeva a produrre il seguente chiarimento, entro i termini assegnati dalla Stazione Appaltante con la nota prot. n. 1715 del 13/04/2018:

*"In relazione al soccorso istruttorio ricevuto in data 13/04/2018, il sottoscritto Riccobelli Primo, nato il 24/05/1948 a Montelupone (MC) e residente a Loreto (AN) Via Brecce n. 229, in qualità di Legale Rappresentante dell'Impresa CO.RI. s.r.l. con sede in Loreto (AN) Via Brecce n. 229, Cod. Fisc. E Part. IVA 01097310435, dichiara che, per mero errore interpretativo, ha dichiarato in sede di gara di voler subappaltare la fornitura di conglomerato bituminoso.*

*In realtà tale attività non costituisce subappalto ma sub-affidamento non ricorrendo le condizioni di cui al punto 1 del bando di Gara e di conseguenza non è richiesta la Terna dei subappaltatori così come invece noi abbiamo erroneamente fatto.*

- Che viene preso atto di quanto indicato dall'impresa CO.RI s.r.l., e che pertanto anche la predetta impresa viene ammessa in via definitiva alla procedura di gara indicata in epigrafe, ferma restando la circostanza, in relazione al contenuto della nota prot. n. 3405 del 17/04/2018 dell'impossibilità di ricorrere al subappalto di attività, ai sensi dell'art. 1 comma 53 della Legge n. 190/2012, considerate maggiormente esposte al rischio di infiltrazione mafiosa.

*MS*  
*[Signature]*



In ordine a tale circostanza viene ricordato che ai sensi della lettera d'invito prot. n- 1538 del 30/03/2018 risulta previsto quanto segue:

*Qualora, l'affidamento di una delle attività sopra elencate, di cui all'art. 1 comma 53 della Legge n. 190/2012, non costituisca subappalto, non ricorrendo le condizioni di cui al punto 1, bensì un semplice subaffidamento, non è richiesta l'indicazione della terna in sede di gara, fermo restando l'obbligo per il subaffidatario, dell'iscrizione nelle "White list" tenute dalla competente Prefettura.*

3) DI CARMINE COSTRUZIONI s.a.s. – S.S. 16 bis n. 90 – 65010 – Spoltore (PE), in quanto in ordine alle dichiarazioni fornite da tale impresa veniva rilevato che la medesima, ai sensi dell'art. 105, comma 6, ha manifestato di voler subappaltare le seguenti prestazioni e attività con riguardo alle attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, così come individuate al comma 53 dell'art. 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190: trasporto di materiale a discarica, estrazione e trasporto terra, forniture e trasporto bitume, indicando a tal fine la relativa terna di subappaltatori (**Narcisi Giancarlo – Nuova Edil System s.r.l. – Inerti Valfino s.r.l.**).

In relazione a tale circostanza veniva rilevata l'esigenza di ottenere un chiarimento in ordine all'iscrizione dei medesimi subappaltatori negli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, operanti nei settori esposti maggiormente a rischio (cd. White list) istituiti presso le Prefetture, facendo presente che l'assenza, tra gli operatori in questione, del requisito dell'iscrizione comporta l'obbligo di sostituzione indicando altro subappaltatore.

Inoltre veniva rilevato che il concorrente non aveva provveduto ad inserire il DGUE riferito ai predetti subappaltatori e ad inserire i medesimi all'interno del PASSOE prodotto.

- Che la predetta impresa, con nota prot. di arrivo n. 3423 del 17/04/2018, procedeva a produrre la documentazione richiesta, entro i termini assegnati dalla Stazione Appaltante con la nota prot. n. 1716 del 13/04/2018.

Nello specifico viene rilevato che l'impresa ha provveduto:

- alla sostituzione del subappaltatore Inerti Valfino s.r.l. con Cocciantè Tullio s.n.c., modificando pertanto la terna di subappaltatori (**Narcisi Giancarlo – Nuova Edil System s.r.l. – Cocciantè Tullio s.n.c.**);
- a produrre il PASSOE comprensivo dei nominativi delle imprese appartenenti alla terna dei subappaltatori a seguito della sostituzione effettuata;
- a produrre i DGUE delle imprese appartenenti alla terna di subappaltatori;

Relativamente ai chiarimenti in ordine all'iscrizione dei medesimi subappaltatori negli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, operanti nei settori esposti maggiormente a rischio (cd. White list) istituiti presso le Prefetture, il concorrente ha provveduto a produrre l'attestazione di iscrizione alla "White list" dell'impresa Nuova Edil System s.r.l.

Per quanto riguarda il subappaltatore Cocciantè Tullio s.n.c., il concorrente ha trasmesso l'istanza di rinnovo inviata dal medesimo subappaltatore alla Prefettura di Pescara in data 08/01/2018 e la stampa degli estremi dell'elenco iscrizione periodo 01/03/2017 – 28/02/2018;

Per quanto riguarda il subappaltatore Narcisi Giancarlo, il concorrente ha trasmesso l'istanza di iscrizione all'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, del 16/04/2018.

*MR*  
*[Signature]*



Viene rilevato in base alla documentazione fornita dal concorrente che la terna indicata deve intendersi incompleta a causa del mancato possesso del requisito di iscrizione dell'impresa Narcisi Giancarlo all'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, operanti nei settori esposti maggiormente a rischio (cd. White list) istituiti presso le Prefetture.

Di conseguenza tale circostanza comporta, in capo al concorrente in questione, l'impossibilità di ricorrere al subappalto delle attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, così come individuate al comma 53 dell'art. 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190.

In ordine a tale circostanza viene ricordato che ai sensi della lettera d'invito prot. n- 1538 del 30/03/2018 risulta previsto quanto segue:

*Qualora, l'affidamento di una delle attività sopra elencate, di cui all'art. 1 comma 53 della Legge n. 190/2012, non costituisca subappalto, non ricorrendo le condizioni di cui al punto 1, bensì un semplice subaffidamento, non è richiesta l'indicazione della terna in sede di gara, fermo restando l'obbligo per il subaffidatario, dell'iscrizione nelle "White list" tenute dalla competente Prefettura.*

Che pertanto anche la predetta impresa viene ammessa in via definitiva alla procedura di gara indicata in epigrafe;

Tanto premesso, dopo aver constatato la loro integrità, si dispone di far luogo alla apertura delle buste "B" contenenti le offerte economiche presentate dai concorrenti ammessi alla presente procedura.

Compiuta tale operazione, dopo aver siglato le offerte pervenute, presa cognizione del rispetto delle condizioni previste dalla lettera d'invito prot. n. 1538 del 30/03/2018 per la loro formulazione, ne dà lettura, constatando che:

1. TORELLI DOTTORI S.p.A.  
ha offerto il ribasso del 18,315 % sull'importo posto a base di gara al netto degli oneri per la sicurezza.
2. DI CARMINE COSTRUZIONI s.a.s.  
ha offerto il ribasso del 24,424 % sull'importo posto a base di gara al netto degli oneri per la sicurezza.
3. DUEZETA COSTRUZIONI s.r.l.  
ha offerto il ribasso del 19,370 % sull'importo posto a base di gara al netto degli oneri per la sicurezza.
4. COSTRUZIONI STRADALI ARMANDO DI ELEUTERIO  
ha offerto il ribasso del 28,571 % sull'importo posto a base di gara al netto degli oneri per la sicurezza.
5. PESARESI GIUSEPPE S.p.A.  
ha offerto il ribasso del 22,719 % sull'importo posto a base di gara al netto degli oneri per la sicurezza.



6. DE LUTIIS ANTONIO

ha offerto il ribasso del 18,36 % sull'importo posto a base di gara al netto degli oneri per la sicurezza.

7. CO.RI. s.r.l.

ha offerto il ribasso del 26,26 % sull'importo posto a base di gara al netto degli oneri per la sicurezza.

8. COSTRUZIONI NASONI s.r.l.

ha offerto il ribasso del 29,018 % sull'importo posto a base di gara al netto degli oneri per la sicurezza.

9. EDILPIAZZALI s.r.l.

ha offerto il ribasso del 24,287 % sull'importo posto a base di gara al netto degli oneri per la sicurezza.

10. SAVI ENRICO

ha offerto il ribasso del 24,53 % sull'importo posto a base di gara al netto degli oneri per la sicurezza.

Il R.U.P., dopo aver rilevato che sono state ammesse dieci offerte, e che quindi risulta applicabile l'istituto dell'esclusione automatica delle offerte anomale, ciò ai sensi di quanto previsto dall'art. 97, comma 8, ultimo cpv., del D.lgs. n. 50/2016 e di quanto indicato nella lettera d'invito prot. n. 1538 del 30/03/2018, procede alla determinazione della soglia di anomalia ai fini della valutazione della congruità delle offerte che presentano un ribasso pari o superiore alla medesima soglia, con successiva redazione della graduatoria provvisoria delle imprese concorrenti.

Il R.U.P., nello specifico, dà atto che ai fini del calcolo della predetta soglia di anomalia, nel corso della seduta del 13/04/2018, veniva sorteggiato il metodo di calcolo della soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 2, lett. c), che prevede, in ragione del regime applicabile al momento della trasmissione della lettera d'invito, quanto segue:

*c) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, incrementata del quindici per cento;*

TORELLI DOTTORI S.p.A.	Ribasso del 18,315 %
DI CARMINE COSTRUZIONI s.a.s.	Ribasso del 24,424 %
DUEZETA COSTRUZIONI s.r.l.	Ribasso del 19,370 %
COSTRUZIONI STRADALI ARMANDO DI ELEUTERIO	Ribasso del 28,571 %
PESARESI GIUSEPPE S.p.A.	Ribasso del 22,719 %
DE LUTIIS ANTONIO	Ribasso del 18,36 %
CO.RI. s.r.l.	Ribasso del 26,26 %
COSTRUZIONI NASONI s.r.l.	Ribasso del 29,018 %
EDILPIAZZALI s.r.l.	Ribasso del 24,287 %
SAVI ENRICO	Ribasso del 24,53 %



Somma dei ribassi percentuali	235,854
Media dei ribassi percentuali	$235,854 : 10 = 23,585$
Incremento del 15 %	$23,585 \times 0,15 = 3,538$

**Individuazione della soglia di anomalia:**

a) Media dei ribassi percentuali	$235,854 : 10 = 23,585$
b) Incremento del 15 %	$23,585 \times 0,15 = 3,538$
Soglia di anomalia a) + b)	27,123

La Commissione rileva che le offerte il cui ribasso è pari o superiore alla soglia di anomalia come sopra individuata sono le seguenti quattro imprese:

COSTRUZIONI NASONI s.r.l.	Ribasso del 29,018 %
COSTRUZIONI STRADALI ARMANDO DI ELEUTERIO	Ribasso del 28,571 %

**Graduatoria provvisoria società concorrenti:**

1	CO.RI. s.r.l.	Ribasso del 26,26 %
2	SAVI ENRICO	Ribasso del 24,53 %
3	DI CARMINE COSTRUZIONI s.a.s.	Ribasso del 24,424 %
4	EDILPIAZZALI s.r.l.	Ribasso del 24,287 %
5	PESARESI GIUSEPPE S.p.A.	Ribasso del 22,719 %
6	DUEZETA COSTRUZIONI s.r.l.	Ribasso del 19,370 %
7	DE LUTHI ANTONIO	Ribasso del 18,36 %
8	TORELLI DOTTORI S.p.A.	Ribasso del 18,315 %

Tanto premesso, lo scrivente rileva che, ai sensi dell'art. 95, comma 4 lettera a) del D.lgs. n. 50/2016, tenuto conto dell'esclusione delle offerte risultate anomale, l'offerta di minor prezzo, risulta essere quella presentata dall'operatore economico concorrente:

**CO.RI. s.r.l. – Via Brece n. 229 – 60025 – Loreto (AN)**

La quale ha offerto per l'appalto dei lavori indicato in epigrafe l'importo, comprensivo degli oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso di gara, di € 351.442,26, conseguente al ribasso del 26,26 %,

In relazione a quanto sopra, gli atti vengono rimessi al Responsabile del Procedimento ai fini della verifica, nei confronti del predetto concorrente, dei requisiti previsti dall'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016, per la partecipazione alla presente procedura di gara e alle ore 13:00 chiude le attività di cui al presente verbale.

Geom. Marco Brugiapaglia \_\_\_\_\_

Dott. Luca Grisostomi \_\_\_\_\_

Ing. Maria Letizia Vecchiotti \_\_\_\_\_